

4. Inchiesta

- (7) L'inchiesta relativa al dumping ha riguardato il periodo dal 1° ottobre 2005 al 30 settembre 2006 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»).
- (8) La Commissione ha informato ufficialmente dell'avvio del riesame il richiedente, i rappresentanti del paese esportatore e l'industria comunitaria. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.
- (9) Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.
- (10) Un questionario è stato fatto pervenire al richiedente e alle società di vendita collegate sul mercato interno russo. Il richiedente e due società di vendita collegate hanno risposto in modo completo al questionario.
- (11) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:
- a) produttori esportatori:
- OJSC Acron,
 - OJSC Dorogobuzh;
- b) società di vendita collegate:
- JSC Rostragronova,
 - JSC Kubanagronova.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**1. Prodotto in esame**

- (12) Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso di cui alle inchieste citate nel considerando (1), vale a dire concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso originari della Russia («prodotto in esame»), attualmente classificabili ai codici NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ed ex 3105 90 91.
- (13) Come stabilito nelle precedenti inchieste e confermato in quella presente, il prodotto in esame e i prodotti fabbricati e venduti dal richiedente sul mercato interno russo

presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e sostanzialmente gli stessi impieghi e sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. Poiché il presente riesame era limitato alla determinazione del dumping per quanto concerne il richiedente, non sono state formulate conclusioni per quanto riguarda il prodotto fabbricato e venduto dall'industria comunitaria sul mercato della Comunità.

C. RISULTATI DELL'INCHIESTA

- (14) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, si è esaminato se le circostanze che avevano portato alla determinazione dell'attuale margine di dumping fossero cambiate e se tale cambiamento fosse di carattere duraturo.

1. Valore normale

- (15) Per stabilire il valore normale si è dapprima verificato se le vendite totali del richiedente sul mercato interno fossero rappresentative a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite del richiedente sul mercato interno sono risultate rappresentative rispetto alle sue vendite all'esportazione in quanto hanno rappresentato più del 5 % del volume totale delle sue vendite all'esportazione verso la Comunità.
- (16) La Commissione ha poi esaminato se fosse possibile considerare le vendite effettuate sul mercato interno come eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tal fine si è esaminato il costo di produzione del prodotto fabbricato e venduto dal richiedente sul mercato interno.
- (17) Il gas è una delle principali materie prime nel processo di fabbricazione del prodotto in esame e rappresenta una quota significativa del costo totale di produzione. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base è stato esaminato se i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame si riflettessero adeguatamente nei documenti contabili delle parti interessate.
- (18) Sulla base di dati pubblicati da fonti specializzate nei mercati energetici internazionalmente riconosciute, si è stabilito che i prezzi pagati dal richiedente erano anormalmente bassi. A titolo di esempio, rappresentavano un quinto del prezzo all'esportazione del gas naturale proveniente dalla Russia ed erano anche nettamente inferiori al prezzo del gas pagato dai produttori comunitari. A questo proposito tutti i dati disponibili indicano che i prezzi interni del gas in Russia sono prezzi regolamentati, notevolmente inferiori ai prezzi pagati per il gas naturale in mercati non regolamentati.